SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 ottobre 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 680 a 684, relativi alla scuola di specializzazione in medicina aeronautica e spaziale, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 284 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola sopraindicata e all'istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in medicina aeronautica e spaziale

Art. 285. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in medicina aeronautica e spaziale presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di fornire a laureati in medicina e chirurgia le competenze professionali specifiche relative agli aspetti medici del lavoro aeronautico e del trasporto aereo.

La scuola inoltre promuove e attua lo studio, la ricerca e le applicazioni della medicina, della biologia e delle discipline correlate ai problemi dell'uomo in volo aerospaziale e della industria aerospaziale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina aeronautica e spaziale.

4. La scuola ha la durata di tre anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e il dipartimento di ingegneria aerospaziale.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

9. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

10. La scuola comprende sei aree di insegnamento:

a) fisiopatologia aerospaziale;

b) igiene generale e del traffico aereo; tecnopatie aeronautiche;

c) medicina legale generale e aeronautica;

d) ordinamento e organizzazione aeronautici;

e) psicologia e psicopatologia aerospaziali;

f) discipline specialistiche applicate alla medicina aeronautica e spaziale.

11. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia aerospaziale:

fisiologia applicata;

fisiopatologia generale;

fisiopatologia aeronautica;

meccanica del volo;
tecnica fisiologica aerospaziale;
tecnica fisiologica aeronautica;
fisiologia dell'uomo nello spazio;
fisica dello spazio.
radiobiologia.

b) Igiene generale e del traffico aereo; tecnopatie aeronautiche:
microbiologia applicata;
igiene generale;
igiene del velivolo;
igiene dell'ambiente aeronautico;
tecnopatie aeronautiche;
istituzioni di chimica applicata.

c) Medicina legale generale e aeronautica:
medicina legale generale;
medicina legale aeronautica;
infortunistica aviatoria;
nozioni di diritto aerospaziale.

d) Ordinamento e organizzazione aeronautici:
ordinamento e strutture aeroportuali;
strutture industriali aeronautiche;
lavoro aereo;
organizzazioni aeronautiche nazionali e internazionali;
velivoli sanitari e speciali attrezzature medico-chirurgiche in aeronautica;
medicina d'aviazione generale e di linea.

e) psicologia e psicopatologia aerospaziali:
psicologia generale;
psicologia aeronautica;
neurologia applicata;
psicopatologia aerospaziale.

f) Discipline specialistiche applicate alla medicina aeronautica e spaziale:
chirurgia applicata;
traumatologia aeronautica;
medicina d'urgenza e pronto soccorso in volo;
oftalmologia aerospaziale;
otorinolaringologia aerospaziale;
cardiologia applicata;
farmacologia e tossicologia applicata.

12. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia aerospaziale (ore 100):		
fisiologia applicata	ore	10
fisiopatologia generale	»	30
tecnica fisiologica aerospaziale	»	30
meccanica del volo	»	30
Igiene generale e del traffico aereo; tecnopatie aeronautiche (ore 60):		
igiene generale	ore	30
microbiologia applicata	»	30
Ordinamento e organizzazione aeronautici (ore 140):		
ordinamento e strutture aeroportuali	»	40
strutture industriali aeronautiche	»	50
lavoro aereo	»	50
Psicologia e psicopatologia aerospaziali (ore 100):		
psicologia generale	»	10
psicologia aeronautica	»	60
neurologia applicata	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia aerospaziale (ore 100):		
fisiopatologia aeronautica	ore	50
fisiopatologia generale	»	20
tecnica fisiologica aeronautica	»	30
Igiene generale e del traffico aereo; tecnopatie aeronautiche (ore 80):		
igiene del velivolo	»	50
igiene dell'ambiente aeronautico	»	30
Medicina legale generale e aeronautica (ore 60):		
medicina legale generale	»	20
medicina legale aeronautica	»	40
Ordinamento e organizzazione aeronautici (ore 50):		
organizzazioni aeronautiche nazionali e internazionali	»	30
velivoli sanitari e speciali attrezzature medico-chirurgiche in aeronautica	»	20
Discipline specialistiche applicate alla medicina aeronautica e spaziale (ore 100):		
chirurgia applicata	»	30
traumatologia aeronautica	»	30
medicina d'urgenza e pronto soccorso in volo	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Fisiopatologia aerospaziale (ore 100):		
fisiologia dell'uomo nello spazio	ore	40
fisica dello spazio	»	20
radiobiologia	»	40

Igiene generale e del traffico aereo; tecnopatie aeronautiche (ore 40):

tecnopatie aeronautiche	ore	30
istituzioni di chimica applicata	»	10

Medicina legale generale e aeronautica (ore 60):

medicina legale aeronautica	»	30
infortunistica aviatoria	»	20
nozioni di diritto aerospaziale	»	10

Ordinamento e organizzazione aeronautici (ore 20):

medicina d'aviazione generale e di linea	»	20

Psicologia e psicopatologia aerospaziali (ore 40):

psicopatologia aerospaziale	»	40

Discipline specialistiche applicate alla medicina aeronautica e spaziale (ore 140):

oftalmologia aerospaziale	»	30
otorinolaringologia aerospaziale	»	40
cardiologia applicata	»	40
farmacologia e tossicologia applicata	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

13. Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori e istituti:

laboratori degli istituti dell'Università di Roma di cui sono direttori o comunque facciano parte i docenti della scuola;

servizio di medicina aeronautica-industriale dell'Alitalia.

14. La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

15. Il consiglio della scuola programma l'attività didattica complessiva tenuto conto della particolare natura della scuola stessa, delibera di conseguenza le modalità organizzative e attuative e predispone apposito libretto di formazione che consenta, allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

16. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 286. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e specificamente l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

9. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

10. La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area diagnostica;

d) area della terapia;

e) area di patologia e clinica;

f) area delle discipline correlate;

g) area di medicina legale sociale e preventiva.

11. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

fisica acustica, elettronica e strumentazione bio medica;

informatica I;

Informatica II ed analisi di segnale;

tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia umana normal dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;

fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;

neurofisiologia;

psicologia.

c) Area diagnostica:

metodiche audiometriche e semiologia audiologica

tecniche di indagine vestibolare e semeiotic vestibolare;

semeiotica ORL.

d) Area della terapia:

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;

protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;

patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);

elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico;

fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:

radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);

neurologia (in rapporto con l'audiologia);

medicina interna (in rapporto con l'audiologia);

pediatria (in rapporto con l'audiologia);

neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale sociale e preventiva:

medicina legale ed etica professionale;

patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;

audiologia preventiva e sociale.

12. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo professionali (monte ore elettivo).

13. La frequenza nelle diverse aeree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):		
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica	ore	75
Informatica I.	»	25
Scienze basiche biologiche (ore 100):		
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio.	»	25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare.	»	25
neurofisiologia	»	25
psicologia.	»	25
Diagnostica (ore 200):		
semeiotica ORL	ore	50
metodiche audiometriche e semiologia audiologica.	»	150
		———
Monte ore elettivo . .	ore	400

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):		
informatica II ed analisi di segnale.	ore	50
tecniche di misurazione acustica. . .	»	50
Scienze basiche biologiche (ore 25):		
psicologia.	»	25
Diagnostica (ore 200):		
metodiche audiometriche e semiologia audiologica.	»	150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare.	»	50
Patologia e clinica (ore 75):		
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico	»	50
patologia e clinica ORL (in rapporto con l'audiologia) . . .	»	25
		———
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):		
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale	ore	50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico	»	50
Terapia (ore 200):		
terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare	»	100
protesizzazione acustica. . .	»	100
Discipline correlate (ore 100):		
medicina interna (in rapporto con l'audiologia)	»	25
radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia).	»	25
neurologia (in rapporto con l'audiologia)	»	50
		———
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapia (ore 200):		
terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare	ore	100
protesizzazione acustica.	»	100

Patologia e clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale	ore	25
Discipline correlate (ore 50):		
pediatria (in rapporto con l'audiologia)	»	25
Neuropsichiatria infantile	»	25
Medicina legale sociale e preventiva (ore 125):		
medicina legale ed etica professionale	»	50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie	»	25
audiologia preventiva e sociale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

14. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nel primariato di audiologia; negli ambulatori di clinica otorinolaringoiatrica; nel servizio aggregato di logopedia.

15. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

16. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo delle attività svolte e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

17. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1988
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 26

88A4118

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 settembre 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, per la clinica oculistica della suddetta Università, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala autoptica del servizio di anatomia patologica anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria della clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zingirian prof. Mario, direttore della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Ciurlo prof. Giuseppe, titolare della cattedra di clinica oculistica R dell'Università di Genova;

Calabria prof. Giovanni, titolare della cattedra di ottica e fisiopatologia dell'Università di Genova;

Rossi prof. Pietro, professore associato in oftalmologia pediatrica dell'Università di Genova;

Magnasco prof. Agostino, aiuto della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Trillo prof. Michele, professore associato della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Altieri dott. Gianguido, aiuto della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Vittone prof. Paolo, professore associato della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Fava prof. Giampiero, professore associato della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Gandolfo dott. Enrico, ricercatore confermato della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Pissarello dott. Lauro, ricercatore confermato della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Cardillo dott. Piccolino, ricercatore confermato della clinica oculistica dell'Università di Genova;

Costa dott.ssa Maria Luisa, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Genova;

Polizzi dott.ssa Anna, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Genova;

Traverso dott. Carlo, assistente della 13ª U.S.L. di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4127

DECRETO 28 settembre 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale maggiore di Novara - U.S.L. n. 51.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 51 di Novara, intesa ad ottenere per l'ospedale maggiore di Novara il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 26 luglio 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Novara è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della prima divisione di chirurgia.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bongioanni prof. Marcello, primario della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Pessarelli dott. Giancarlo, aiuto della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Conti dott. Alberto, aiuto della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Portigliotti dott. Gianfranco, aiuto della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Franchini dott. Roberto, aiuto della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Alonzo dott. Amedeo, aiuto della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Romagnoli dott.ssa Silvia, aiuto della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Di Lorenzo dott. Beniamino, assistente della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Lombardo dott. Daniele, assistente della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Messina dott. Giuseppe Francesco, assistente della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

De Arcangelis dott. Daniele, assistente della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara;

Gullotti dott.ssa Maurizia, assistente della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore di Novara.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 51 di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4128

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1988.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario del Banco di Sardegna, all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli «istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli istituti meridionali di credito speciale» per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni;

Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operatività;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;

Viste le istanze avanzate dalla sezione di credito agrario del Banco di Sardegna, dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, dirette ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti i propri decreti del 3 ottobre 1987 e del 19 maggio 1988, con i quali i predetti istituti di credito sono stati autorizzati, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10 per cento degli impieghi in essere nalla zona di operatività istituzionale;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare i suddetti Istituti ad effettuare le richiamate operazioni di credito;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la sezione di credito agrario del Banco di Sardegna, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, l'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e l'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operatività di ciascuno di essi e le norme in materia di competenza territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4120

DECRETO 8 ottobre 1988.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interese di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il quale all'art. 1, comma 7, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 5 a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma settimo, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,375 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
FORMICA

88A4144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1988, n. **441.**

Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, recante norme urgenti in materia di agevolazioni alla produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 1987, registro n. 11 Industria, foglio n. 53, con il quale, tra l'altro, sono confermati le modalità, i tempi e le procedure per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e

medie imprese industriali ed alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia, stabiliti con proprio decreto 4 giugno 1987, n. 255, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 e dell'allegato 3, punto 9), del citato decreto 4 giugno 1987, n. 255, le imprese richiedenti i contributi devono presentare, unitamente alla domanda e comunque non oltre novanta giorni dalla eventuale richiesta ministeriale, attestazione di conformità dei macchinari medesimi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, rilasciata dagli enti speciali federati all'Ente nazionale di unificazione;

Preso atto delle difficoltà che molte imprese incontrano nell'ottenere l'attestazione suddetta nei termini stabiliti, anche in relazione ai tempi di consegna dei macchinari;

Considerato che, a norma dell'art. 4 del decreto 4 giugno 1987, n. 255, il termine ultimo per la consegna dei macchinari è il 3 maggio 1989;

Considerate le competenze specifiche del Consiglio nazionale delle ricerche;

Ritenuta l'opportunità di migliorare l'operatività del più volte citato decreto 4 giugno 1987, n. 255;

Decreta:

Art. 1.

1. Le piccole e medie imprese industriali, le cui domande di «concessione» dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212 e dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, non risultino ancora approvate o respinte alla data di pubblicazione del presente decreto, possono inviare l'attestazione di conformità del macchinario alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, prevista al punto 9) dell'allegato 3 del decreto 4 giugno 1987, n. 255, unitamente alla domanda di «erogazione» dei contributi medesimi.

2. La conformità di cui al precedente comma può essere rilasciata ai soli effetti del presente decreto, anche dagli istituti e dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 6 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1988
Registro n. 10 Industria, foglio n. 260

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del D.L. n. 318/1987 coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1987.

— Il D.M. 4 giugno 1987, n. 255, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1987.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 212/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), recava lo stesso titolo del D.L. n. 318/1987 (si veda, per quest'ultimo, nelle premesse al decreto qui pubblicato e nelle relative note).

— Per il D.M. 4 giugno 1987, n. 255, si veda nelle premesse e nelle relative note.

88G0506

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 agosto 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 24 aprile 1986 inerente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso delle alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) inerente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso delle alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova con nota n. 4051 del 14 aprile 1986 ha rilevato che nel sopracitato decreto ministeriale per un errore cartografico a pag. 17 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, dal rigo 34 al rigo 36 e a pag. 19 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, dal rigo 33 al rigo 35 è stato scritto: «ovest: confine comunale tra Castellaro e Taggia, della strada carrozzabile per Castellaro a sud fino all'intersezione col Rio Teglia a nord» invece di: «ovest: confine comunale tra Castellaro e Taggia, dal congiungimento col confine comunale tra Riva Ligure e Castellaro in località M. Rocche, fino all'intersezione con Rio Teglia in direzione nord» e a pag. 17 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, dal rigo 46 al rigo 49 e a pag. 19 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, dal rigo 45 al rigo 48 è stato scritto: «sud: confine comunale tra Pompeiana e Castellaro, fino al congiungimento col confine di Riva Ligure, confine comunale tra Castellaro e Riva Ligure fino all'intersezione con la strada carrozzabile per Castellaro» invece di «sud: confine comunale tra Pompeiana e Castellaro, fino al congiungimento col confine di Riva Ligure, confine tra Castellaro e Riva Ligure, fino all'intersezione col confine comunale di Taggia, in località M. Rocche»;

Considerato che il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 giugno 1987;

Decreta:

1. Il decreto ministeriale 24 aprile 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzettta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) inerente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso delle alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora e così modificato: a pag. 17 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, dal rigo 34 al rigo 36 e a pag. 19 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, dal rigo 33 al rigo 35 alle parole «ovest: confine comunale tra Castellaro e Taggia, dalla strada carrozzabile per Castellaro a sud fino all'intersezione con Rio Teglia a nord» sono sostituite le parole «ovest: confine comunale tra Castellaro e Taggia, dal congiungimento col confine comunale tra Riva Ligure e Castellaro, in località M. Rocche, fino all'intersezione col Rio Teglia in direzione nord»; a pag. 17 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, dal rigo 46 al rigo 49 e a pag. 19 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, dal rigo 45 al rigo 48 alle parole «sud: confine comunale tra Pompeiana e Castellaro, fino al congiungimento col confine di Riva Ligure, confine comunale tra Castellaro e Riva Ligure fino all'intersezione con la strada carrozzabile per Castellaro» sono sostituite le parole «sud: confine comunale tra Pompeiana e Castellaro, fino al congiungimento col confine di Riva Ligure, confine tra Castellaro e Riva Ligure, fino all'intersezione col confine comunale di Taggia, in località M. Rocche»;

2. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A4192

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 ottobre 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a diciotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di dodici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Alife. Modificazione del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Alife-Caiazzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle diciotto parrocchie costituite nella diocesi di Alife;

vennero dichiarate estinte dodici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alife-Caiazzo;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano dà atto che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Alife ne venne omessa una, integra conseguentemente l'elenco

stesso, rettifica la denominazione di un'altra parrocchia, integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e rettifica un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti diciannove parrocchie costituite nella diocesi di Alife, tutte in comuni della provincia di Caserta, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 1 la denominazione e la sede della parrocchia al numero d'ordine 6 è rettificata come segue:

6. Comune di Gioia Sannitica, parrocchia di S. Maria della Libera, sita in 81010 Carattano di Gioia Sannitica;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

19. Comune di Alife, parrocchia di S. Giovan Giuseppe della Croce, sita in 81011 Totari di Alife;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti tredici chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Caserta:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

13. Comune di Alife, chiesa parrocchiale S. Giovan Giuseppe della Croce, sita in 81011 Totari di Alife;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle tredici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 1 è rettificato come segue:

1. Comune di Gioia Sannitica: alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Libera, sita in 81010 Carattano di Gioia Sannitica, la parrocchia di S Maria della Libera, sita in 81010 Carattano di Gioia Sannitica;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«— relativamente alle restanti otto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.»,

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantaquattro parrocchie di cui ai decreti ministeriali 11 ottobre e 19 dicembre 1986 citati in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 4 ottobre 1988, tutte aventi sede in comuni della provincia di Caserta.».

Roma, addì 4 ottobre 1988

Il Ministro: GAVA

88A4146

DECRETO 5 ottobre 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a dodici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di tre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Venosa. Modificazione del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi Melfi-Rapolla-Venosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle dodici parrocchie costituite nella diocesi di Venosa;

vennero dichiarate estinte tre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi dà atto che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Venosa ne vennero inserite due in più, cancella dette due parrocchie dall'elenco stesso e rettifica la denominazione di un'altra parrocchia e l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti dieci parrocchie costituite nella diocesi di Venosa, tutte in comuni della provincia di Potenza, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

dall'elenco di cui al citato art. 1 vengono cancellate le seguenti parrocchie contraddistinte dai numeri 2 e 12:

2. Forenza, parrocchia SS. Crocifisso, sita in 85023 via Convento.

12. Venosa, parrocchia S. Nicola e S. Biagio, sita in 85029, piazza Ninni;

nell'elenco di cui al citato art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 9 è la seguente:

9. Comune di Venosa, parrocchia S. Andrea, sita in 85029, largo Vescovado;

nell'elenco di cui all'art. 3 i rapporti successori ai numeri d'ordine 1, 2 e 3 sono rettificati come segue:

1. Comune di Venosa, alla chiesa parrocchiale S. Felice, sita in largo Vescovado, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in largo Vescovado.

2. Comune di Venosa, alla chiesa parrocchiale SS. Cosma e Damiano, sita in corso Vittorio Emanuele, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in largo Vescovado.

3. Comune di Venosa, alla chiesa parrocchiale S. Nicola, sita in piazza Ninni, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in largo Vescovado.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentadue parrocchie di cui ai decreti ministeriali in data 12 gennaio 1987 citati in narrativa e al successivo decreto ministeriale di rettifica in data 5 ottobre 1988, tutte aventi sede in comuni della provincia di Potenza.».

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro: GAVA

88A4147

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 1988, n. 442.

Norme di attuazione della regolamentazione comunitaria concernente il regime del transito comunitario di cui all'art. 238 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 13 giugno 1985, con il quale è stato sostituito l'art. 238 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 19, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ritenuta la necessità di dare applicazione al citato art. 238 e di emanare le relative norme di attuazione integrative di quelle previste dai regolamenti CEE n. 222/77 del Consiglio del 13 dicembre 1976 e delle relative modifiche ed integrazioni, concernenti il regime del transito comunitario;

Decreta:

Art. 1.

Nel regime del transito comunitario i mezzi di identificazione adottati dagli uffici doganali di partenza, ovvero dalle amministrazioni ferroviarie che assumono la responsabilità dell'operazione di transito nei confronti della dogana, sono riconosciuti validi dagli uffici doganali nazionali.

Art. 2.

Gli avvisi di passaggio, consegnati agli uffici doganali di cui all'art. 11, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 222/77 debbono essere annotati dalla dogana a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, nei registri manuali o meccanografici.

Le scritture, sostitutive degli avvisi di passaggio, tenute dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e debbono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa.

Art. 3.

L'esemplare del documento di transito, munito delle annotazioni prescritte dall'art. 26 del regolamento CEE n. 222/77, attestanti la presentazione della merce all'ufficio doganale di destinazione, costituisce a tutti gli effetti la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dello Stato.

Art. 4.

La garanzia globale, di cui all'art. 30 del regolamento CEE n. 222/77, deve essere prestata in relazione alla presunta entità dei diritti e tributi commisurati al prevedibile volume delle spedizioni effettuate dall'obbligato principale in regime di transito comunitario in un determinato periodo dell'anno.

La garanzia, di cui all'art. 33 del regolamento CEE n. 222/77, qualora non sia costituita da un deposito in contanti, deve essere prestata per una somma indeterminata.

Per la costituzione nello Stato delle garanzie previste dalla normativa comunitaria nel quadro del regime del transito comunitario, si osservano le modalità indicate nell'art. 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non sia diversamente disposto dai competenti organi delle Comunità europee.

Art. 5.

In caso di soste dei trasporti, previste e determinabili all'atto dell'entrata, il trasportatore è tenuto a comunicare le località in cui intende fermarsi ed i presumibili tempi di sosta, che devono essere annotati sul documento di transito comunitario dell'ufficio doganale di passaggio.

In caso di soste non previste né determinabili all'atto dell'entrata, il trasportatore è tenuto a darne subito notizia alla dogana o al comando della Guardia di finanza più vicino ovvero ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, che devono attestare i tempi di sosta.

Art. 6.

Nei casi in cui non sia possibile l'intervento della dogana, sono abilitati a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 222/77; la Guardia di finanza ovvero i Carabinieri e la Polizia di Stato nonché, per i trasporti per ferrovia, il personale dell'amministrazione ferroviaria designato dall'amministrazione stessa.

Art. 7.

Nei casi in cui il regime del transito comunitario non è obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie, tale regime si applica esclusivamente su richiesta degli interessati.

La richiesta stessa, da presentarsi al capo della dogana competente per territorio, deve essere debitamente motivata.

L'autorizzazione all'utilizzazione del regime dovrà prevedere condizioni e modalità da osservarsi nel rispetto della disciplina all'uopo prevista dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 8.

Nei casi esportazione di merci con abbuono o restituzione di diritti diversi da quelli previsti dai competenti organi delle Comunità europee in materia di restituzione prelievi e sempre che non sia di applicazione l'art. 173 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione dell'abbuono o della restituzione possono essere espletati a decorrere dalla data dell'appuramento del regime del transito comunitario.

Nella suddetta ipotesi e sempre che l'iniziativa per l'ottenimento dei predetti benefici spetti alla parte interessata, l'ufficio doganale di partenza è tenuto a notificare all'intestatario della bolletta di esportazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero al suo rappresentante nella forma prevista dall'art. 40, terzo comma, del più volte richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, l'avvenuto appuramento del regime del transito comunitario.

Qualora alla concessione dei benefici stessi venga direttamente provveduto dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, l'ufficio doganale di partenza deve segnalare con apposita comunicazione l'avvenuto appu-

ramento del regime del transito comunitario al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 238 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 1, punto 13, del D.P.R. n. 254/1985, è così formulato:

«Art. 238 *(Applicazione del regime di transito comunitario).* — Le norme di attuazione dei regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunità europee per disciplinare il regime di transito comunitario sono adottate dal Ministro delle finanze di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

Il regime di transito comunitario è assimilato, ai fini sanzionatori e ad ogni altro fine non previsto o non disciplinato dai regolamenti comunitari, alle destinazioni doganali contemplate dall'art. 55, delle quali esplica l'effetto. Detto regime non si applica tuttavia ai trasporti di merci soggette a diritti doganali, che hanno inizio e termine nel territorio doganale o che vengano effettuati con mezzi di navigazione da un porto nazionale ad altro porto nazionale.

Il regime di transito comunitario, nei casi in cui esso non è obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica a richiesta degli interessati sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze».

— Il terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 254/1985 prevede che le disposizioni che recano modificazioni a taluni articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, fra le quali l'art. 238 soprariportato, abbiano efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze in essi previsti.

— Il regolamento CEE n. 222/77, relativo al transito comunitario, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 9 febbraio 1977.

Nota all'art. 2:

Si trascrive l'art. 11, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 222/77:

«Ai fini del presente regolamento, s'intende:

(Omissis).

d) per «ufficio di passaggio»:

— l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza,

— nonché l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l'operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un Paese terzo».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 26 del regolamento CEE n. 222/77 è il seguente:

«Art. 26. — 1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T 1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.

2. L'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T 1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.

3. Quando le merci vengono ripresentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell'ufficio di destinazione e non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine fissato».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 30 e 33 del regolamento CEE n. 222/77 è il seguente:

«Art. 30. — 1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia.

2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.

3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari. Il modello del certificato relativo alla garanzia è determinato secondo la procedura prevista all'art. 57.

4. In ogni dichiarazione T/1 è fatto riferimento a detto certificato».

«Art. 33. — 1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza.

2. Essa può consistere in un deposito in contanti. In questo caso il relativo importo è fissato dalle autorità competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'art. 11, lettera *d)*, primo trattino».

— L'art. 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973) è così formulato:

«Art. 87 *(Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali).* — In tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere prestata, oltreché mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 25 del regolamento CEE n. 222/77 è il seguente:

«Art. 25. — 1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto, al servizio doganale, se questo si trova in prossimità, o, in mancanza, a qualsiasi altra autorità abilitata. L'autorità che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli.

2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'art. 24. Se non vi è un servizio doganale in prossimità, può intervenire, alle condizioni di cui all'art. 24, paragrafo 1, qualsiasi altra autorità abilitata.

3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T 1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all'art. 17, egli deve darne comunicazione prontamente all'autorità competente prevista dal paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T 1 in conformità».

Nota all'art. 8:

L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è il seguente:

«Art. 173 (*Restituzione ed abbuono di diritti all'esportazione*). — La restituzione e l'abbuono di diritti per i prodotti definitivamente esportati si applicano secondo la misura vigente alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione di esportazione definitiva od altro documento equipollente. Le domande per ottenere la restituzione o l'abbuono devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta, di esportazione definitiva, salvo quanto previsto nell'articolo 212.

Agli effetti della restituzione o dell'abbuono di diritti, le merci che, in vista dell'esportazione, vengono vincolate al regime del transito comunitario di cui agli articoli 238 e seguenti od a bolletta di cauzione possono, a richiesta degli operatori interessati, considerarsi uscite dal territorio doganale qualora la garanzia prescritta per i detti regimi doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione od abbuono. In tali casi il termine di decadenza di cui al precedente comma decorre dalla data di rilascio del documento di transito comunitario o della bolletta di cauzione.

In materia di accertamento della qualità, della quantità e del valore delle merci ai fini della restituzione o dell'abbuono di diritti ovvero del riconoscimento di altri benefici all'esportazione si osservano, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto da altre norme legislative, le disposizioni che disciplinano l'accertamento di tali elementi ai fini della applicazione dei diritti di confine, contenute nei titoli secondo e quinto.

Sono fatte salve, in deroga ai precedenti commi, le disposizioni emanate dai competenti organi delle Comunità europee in materia di restituzione di dazi e prelievi per i prodotti agricoli esportati».

88G0507

DECRETO 14 ottobre 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1988 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di settembre 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di settembre 1988 è accertato come segue:

Dollaro USA	1392,501
Marco tedesco	745,783
Franco francese	219,244
Fiorino olandese	661,058
Franco belga	35,567
Lira sterlina	2343,865
Lira irlandese	1999,840
Corona danese	194,258
Dracma greca	9,204
E.C.U.	1545,877
Dollaro canadese	1134,238
Yen giapponese	10,358
Franco svizzero	883,367
Scellino austriaco	106,031
Corona norvegese	201,588
Corona svedese	216,282
Marco finlandese	315,075
Escudo portoghese	9,035
Peseta spagnola	11,206
Dollaro australiano	1104,462

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalla date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nora*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dal 30 gennaio 1984:

periodo: dal 30 luglio 1987 al 27 ottobre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 30 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nora*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dal 30 gennaio 1984:

periodo: dal 28 ottobre 1987 al 25 gennaio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 30 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nuova Cip-Zoo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 9 luglio 1984:

periodo: dall'8 gennaio 1988 all'11 aprile 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 9 luglio 1984;
causale: crisi aziendale.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nuova Cip-Zoo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 9 luglio 1984:

periodo: dal 12 aprile 1988 al 10 luglio 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 9 luglio 1984;
causale: crisi aziendale.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.C.I. Nord*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 29 gennaio 1987 al 1° maggio 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.C.I. Nord*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 2 maggio 1987 al 30 luglio 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.C.I. Nord*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 31 luglio 1987 al 26 gennaio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tintofil*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce), a decorrere dal 12 gennaio 1983:

periodo: dal 15 luglio 1986 al 16 ottobre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tintofil*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce), a decorrere dal 12 gennaio 1983:

periodo: dal 17 ottobre 1986 al 14 gennaio 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tintofil*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce), a decorrere dal 12 gennaio 1983:

periodo: dal 15 gennaio 1987 al 13 luglio 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sami*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 5 ottobre 1985 al 7 gennaio 1986;
CIPI 26 novembre 1982: dal 12 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sami*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 3 aprile 1985:

periodo: dall'8 gennaio 1986 al 7 aprile 1986;
CIPI 26 novembre 1982: dal 12 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sami*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 3 aprile 1985:

periodo: dall'8 aprile 1986 al 4 ottobre 1986;
CIPI 26 novembre 1982: dal 12 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sami*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 3 aprile 1985

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 2 aprile 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 12 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sami*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 3 aprile 1987 al 29 settembre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 12 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Technospes International*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 2 luglio 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 3 aprile 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° marzo 1982;
causale: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tèchnospes International*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 2 luglio 1984:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 luglio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° marzo 1982;
causale: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Belvedere*, con sede in Ostiano (Cremona) e stabilimento di Ostiano (Cremona), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 10 ottobre 1987;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Belvedere*, con sede in Ostiano (Cremona) e stabilimento di Ostiano (Cremona), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dall'11 ottobre 1987 all'8 gennaio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Belvedere*, con sede in Ostiano (Cremona) e stabilimento di Ostiano (Cremona), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 9 gennaio 1988 al 6 luglio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop. a r.l. Arredamenti Tosoni*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, a decorrere dal 10 maggio 1987:

periodo: dal 10 novembre 1987 all'11 febbraio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 24 novembre 1986;
causale: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop. a r.l. Arredamenti Tosoni*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, a decorrere dal 10 maggio 1987:

periodo: dal 12 febbraio 1988 all'11 maggio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 24 novembre 1986;
causale: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Isel*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano), a decorrere dal 12 aprile 1984:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 14 gennaio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 aprile 1984;
causale: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Isel*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano), a decorrere dal 12 aprile 1984:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 13 aprile 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 aprile 1984;
causale: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. I.M.A. Guerci di Prevignano & C.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 24 aprile 1987:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 28 gennaio 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 29 aprile 1985;
causale: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. I.M.A. Guerci di Prevignano & C.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 24 aprile 1987:

periodo: dal 29 gennaio 1988 al 27 aprile 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 29 aprile 1985;
causale: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Nuova Vilca*, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena) e stabilimento di Colle Val d'Elsa (Siena), a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 1° novembre 1987 al 1° febbraio 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 6 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Nuova Vilca*, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena) e stabilimento di Colle Val d'Elsa (Siena), a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 1° maggio 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 6 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.V.A.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dall'11 aprile 1987:

periodo: dal 13 ottobre 1987 al 15 gennaio 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.V.A.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dall'11 aprile 1987:

periodo: dal 16 gennaio 1988 al 14 aprile 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simeg*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento), a decorrere dal 10 giugno 1987:

periodo: dal 12 dicembre 1987 al 15 marzo 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 28 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simeg*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento), a decorrere dal 10 giugno 1987:

periodo: dal 16 marzo 1988 al 13 giugno 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 28 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavorazioni materie plastiche, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 febbraio 1983:

periodo: dal 22 marzo 1988 al 7 luglio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: con effetto dal 1° gennaio 1983;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 3 gennaio 1985:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 21 marzo 1985:

periodo: dal 15 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Torcitura di Grezzago Zoja*, con sede in Grezzago (Milano) e stabilimento di Grezzago (Milano), a decorrere dal 24 febbraio 1985:

periodo. dal 23 novembre 1987 al 20 maggio 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 25 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fila - Tools*, con sede in Voghera (Pavia) e stabilimento di Voghera (Pavia), a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 2 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dal 18 settembre 1987 al 15 marzo 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cornici Cobra*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), a decorrere dal 25 settembre 1985:

periodo: dal 24 marzo 1988 al 19 settembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera del Lazio*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), a decorrere dall'8 marzo 1986:

periodo: dall'8 dicembre 1987 al 5 giugno 1988,
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° settembre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *Società Cartiera V. Pastorino*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° maggio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vetroblock*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 24 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dieffe*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 17 marzo 1985:

periodo: dal 16 giugno 1987 al 12 dicembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984. dal 21 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 4 marzo 1985:

periodo: dal 29 novembre 1987 al 26 maggio 1988;
CIPI 28 maggio 1987: con effetto dal 1° febbraio 1985;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 3 febbraio 1987 al 1° agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Milano e stabilimento di Sora (Frosinone), a decorrere dal 3 giugno 1986:

periodo. dal 2 giugno 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 30 novembre 1983. dal 28 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cappellificio e berrettificio Serchio*, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e stabilimento di Ponte a Moriano (Lucca), a decorrere dal 17 aprile 1986:

periodo: dal 19 ottobre 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cappellificio e berrettificio Serchio*, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e stabilimento di Ponte a Moriano (Lucca), a decorrere dal 17 aprile 1986:

periodo: dal 22 gennaio 1987 al 20 luglio 1987;
CIPI 12 giugno 1984. dal 18 aprile 1983;
causale: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l S.I.P. - A.F E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 27 marzo 1986:

periodo. dal 28 settembre 1987 al 25 marzo 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 30 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Plastica Morolo*, con sede in Morolo (Frosinone) e stabilimento di Morolo (Frosinone), a decorrere dal 14 marzo 1986:

periodo dal 15 settembre 1987 al 12 marzo 1983:
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1988;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a Palini Industria del legno*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento di Pisogne (Brescia), a decorrere dal 10 maggio 1986:

periodo: dal 17 maggio 1987 al 12 novembre 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 26 giugno 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sata torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 27 maggio 1988;
CIPI 19 maggio 1983. dal 1° maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a Maglificio Cidneo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 13 novembre 1987 al 10 maggio 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Thermocalor*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 16 luglio 1986:

periodo: dal 17 gennaio 1988 al 14 luglio 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 19 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Thermocalor*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 16 luglio 1986:

periodo: dal 15 luglio 1988 al 10 gennaio 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 19 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Fenegrò (Como), a decorrere dall'11 maggio 1986:

periodo. dal 16 maggio 1987 all'11 novembre 1987,
CIPI 22 dicembre 1987: con effetto dal 10 aprile 1986;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), a decorrere dal 28 febbraio 1986:

periodo. dal 30 novembre 1987 al 27 maggio 1988;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 ottobre 1987.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo. dal 27 settembre 1986 al 30 dicembre 1986;
CIPI 20 luglio 1988: dal 28 febbraio 1986;
causale: crisi di settore.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 31 dicembre 1986 al 30 marzo 1987;
CIPI 20 luglio 1988 con effetto dal 28 febbraio 1986;
causale: crisi di settore.

27) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 31 marzo 1987 al 26 settembre 1987;
CIPI 20 luglio 1988 con effetto dal 28 febbraio 1986;
causale: crisi di settore.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Induma*, con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 18 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 14 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Induma*, con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1987 al 15 giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 14 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Galvani Porcellane*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, a decorrere dal 1° aprile 1987.

periodo: dal 5 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.E.R. - Calzaturifici export riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia), Villanuova sul Clisi (Brescia), a decorrere dal 12 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alpe industrie meccaniche*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 4 luglio 1984

periodo: dal 2 gennaio 1988 al 5 aprile 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° agosto 1983;
causale: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alpe industrie meccaniche*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 4 luglio 1984.

periodo: dal 6 aprile 1988 al 4 luglio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° agosto 1983;
causale: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. G.F.M.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 22 gennaio 1988 al 10 aprile 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 25 luglio 1984;
causale: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. G.F.M.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 19 luglio 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 25 luglio 1984
causale: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 3 ottobre 1985;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 4 ottobre 1985 al 1° gennaio 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 2 gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 27 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 30 gennaio 1987 al 29 aprile 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983,
causale: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 30 aprile 1987 al 26 ottobre 1987,
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 24 aprile 1988 al 20 ottobre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.B Essebi*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 5 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.B. Essebi*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 29 dicembre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 5 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Taban*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 5 dicembre 1986:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 10 settembre 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 15 giugno 1981;
causale: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Taban*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 5 dicembre 1986:

periodo: dall'11 settembre 1987 al 9 dicembre 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 15 giugno 1981;
causale: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Taban*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 5 dicembre 1986:

periodo: dal 10 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 15 giugno 1981;
causale: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), a decorrere dal 12 ottobre 1985:

periodo: dal 15 aprile 1986 al 18 luglio 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causale: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), a decorrere dal 12 ottobre 1985:

periodo: dal 19 luglio 1986 al 16 ottobre 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causale: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), a decorrere dal 12 ottobre 1985:

periodo: dal 17 ottobre 1986 al 14 aprile 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causale: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), a decorrere dal 12 ottobre 1985:

periodo: dal 15 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causale: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), a decorrere dal 12 ottobre 1985:

periodo: dal 12 ottobre 1987 all'8 aprile 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causale: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), a decorrere dal 2 maggio 1987:

periodo: dal 3 novembre 1987 al 1° febbraio 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causale: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), a decorrere dal 2 maggio 1987:

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 1° maggio 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causale: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Polycips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza), a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 20 maggio 1988 al 18 agosto 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 17 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Polycips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza), a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 19 agosto 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 17 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavel*, con sede in Formia (Latina) e stabilimento di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:

periodo: dal 15 giugno 1987 all'11 dicembre 1987;
CIPI 16 novembre 1978: dal 10 luglio 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Putty*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone e Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 luglio 1982:

periodo: dal 15 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Beta industria confezioni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 25 agosto 1982:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 27 ottobre 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1983.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. California Fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 21 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Gr.Ed.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 30 aprile 1983:

periodo: dal 10 gennaio 1988 al 7 luglio 1988;
CIPI 9 ottobre 1980: dal 2 maggio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comiro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 giugno 1983:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 4 novembre 1988;
CIPI 18 aprile 1979: dal 1° luglio 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carto sud*, con sede in Isoletta D'Arce (Frosinone) e stabilimento di Isoletta D'Arce (Frosinone), a decorrere dal 17 marzo 1983:

periodo: dal 25 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 15 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cartindustria F.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dall'8 settembre 1983:

periodo: dal 26 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 14 settembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 30 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 28 aprile 1984:

periodo: dal 17 gennaio 1988 al 14 luglio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ilfem sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dall'8 aprile 1984:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 24 giugno 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 novembre 1984:

periodo: dal 28 aprile 1988 al 24 ottobre 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stopfire*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1984:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 7 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova e stabilimenti di Alessandria e Asti, Cosenza, Castrovillari (Cosenza) e Catanzaro, Frosinone, Sora (Frosinone) e Roma, Imperia, Sanremo (Imperia) e Genova, Napoli e Salerno, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 26 settembre 1987;
CIPI 17 settembre 1981: dal 2 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova e stabilimenti di Alessandria e Asti, Cosenza, Castrovillari (Cosenza) e Catanzaro, Frosinone, Sora (Frosinone) e Roma, Imperia, Sanremo (Imperia) e Genova, Napoli e Salerno, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 27 settembre 1987 al 24 marzo 1988;
CIPI 17 settembre 1981: dal 2 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Italconsult*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 2 gennaio 1988 al 29 giugno 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 2 novembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:

periodo: dal 22 ottobre 1987 al 18 aprile 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

76) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Legno-Mobili, operanti in comune di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 5 febbraio 1988 al 2 agosto 1988;
CIPI 19 dicembre 1985 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Silver sud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 19 giugno 1988 al 15 dicembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 dicembre 1984:

periodo: dal 4 marzo 1988 al 30 agosto 1988:
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 31 maggio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:

periodo: dal 1° giugno 1988 al 27 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 gennaio 1973 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore pastificazione operanti nelle sole province di Napoli e Salerno, è prolungata fino al 14 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 gennaio 1973 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore pastificazione operanti nelle sole province di Napoli e Salerno, è prolungata fino all'11 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 gennaio 1973 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore pastificazione operanti nelle sole province di Napoli e Salerno, è prolungata dall'11 dicembre 1987 al 9 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari) zona Simbirizzi, Villamar e Segariu (Cagliari), è prolungata dal 21 novembre 1987 al 19 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tirme di Sgurgola (Frosinone), è prolungata fino al 13 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 gennaio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Officine Brero di Druento (Torino), è prolungata fino al 2 luglio 1988.

88A4091

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Michelangelo Palermo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di trasporto «A.F.I.S. - Associazione fiduciaria industria servizi» a r.l., con sede in Napoli, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 20 gennaio 1979, in sostituzione del dott. Luigi Osterini.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 Renato Nibbio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa artigiana confezioni Rita, con sede in Massa Fiscaglia (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 aprile 1988, in sostituzione del dott. Luigi Argentini.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Ferdinando Ferrari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora» a r.l., con sede in Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 luglio 1970, in sostituzione del dott. Erasmo Meloni.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il rag. Eliseo Antonielli, nato ad Assisi (Perugia) il 13 marzo 1932, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cerveteri II - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Cerveteri (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 15 aprile 1988, in sostituzione di Gianni Sensi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Leone Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sant'Eufemia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Irsina (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 gennaio 1988, in sostituzione dell'avv. Angelo Morea, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Sergio Sassu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sa Zinestra» a r.l., con sede in Seneghe (Oristano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1988, in sostituzione della dott.ssa Pau Pasqualina.

88A4132

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il C.I.P.I., con deliberazioni adottate nella seduta del 20 luglio 1988, ha apportato le seguenti modifiche ai progetti di ristrutturazione, a suo tempo già concesse ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, delle seguenti società:

1) Le agevolazioni concesse alla società Nurachem S.p.a. sono così rideterminate a seguito della cessione del ramo di azienda N. Paraffine dello stabilimento di Sarroch:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 2.969 milioni anziché di lire 3.283 milioni;
lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 5.938 milioni anziché di lire 6.566 milioni;

art. 69 del testo unico n. 218/1978 delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 3.563 milioni anziché di lire 3.940 milioni.

2) Le agevolazioni concesse alla società Nurachem S.p.a. per il ramo d'azienda N. Paraffine dello stabilimento di Sarroch, sono intestate alla Paraffine sarde S.p.a.:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 314 milioni;
lettera *c)*: contributo sulla provvista di fondi attraverso emissioni obbligazionarie per l'importo di lire 628 milioni;

art. 69 del testo unico n. 218/1978 delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 377 milioni.

3) Sono apportate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione della società Terni acciai speciali S.p.a.:

proroga del termine di ultimazione del programma dal 31 dicembre 1987 al 30 dicembre 1988.

4) Le agevolazioni concesse alla società Industria acciai Inox S.p.a, sono intestate alla Terni acciai speiali S.p.a.

5) Le agevolazioni concesse alla società Terninoss acciai inossidabili S.p.a. sono intestate alla Terni acciai speciali S.p.a.

6) Le agevolazioni concesse alla società Cartiere Bosso S.p.a. sono intestate alla Bosso cartiere speciali S.p.a.

7) Le agevolazioni concesse alla società Deltasider S.p.a. sono intestate alla società Nuova Deltasider S.p.a.

8) Le agevolazioni concesse alla società S.I.P.A. S.p.a. sono intestate alla Montefibre S.p.a.

Il C.I.P.I., nella stessa seduta ha approvato altresì modifiche ai progetti di ristrutturazione presentate dalle seguenti società:

MONDIAL PISTON SUD S.p.a.:

Proroga termine ultimazione piano dal 30 novembre 1986 al 30 giugno 1987.

Estensione del periodo di utilizzo e preammortamento da tre a quattro anni.

MONDIAL PISTON DR. GALLI & C. S.p.a.:

Proroga termine ultimazione piano dal 30 novembre 1986 al 30 giugno 1987.

Estensione del periodo di utilizzo e preammortamento da tre a quattro anni.

F.LLI SPERLARI S.p.a.:

Proroga termine ultimazione piano dal 30 giugno 1987 al 31 dicembre 1987.

Estensione del periodo di utilizzo e preammortamento da due a tre anni.

ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.p.a.:

Proroga termine ultimazione piano dal 31 dicembre 1985 al 31 marzo 1988.

ENICHEM SINTESI S.p.a.:

Intestazione delle agevolazioni alla Enichem Synthesis S.p.a. per conferimento.

ITALTRACTOR MECCANICA ITM S.p.a.:

Intestazione delle agevolazioni alla Italtractor ITM S.p.a. per variazione ragione sociale.

Proroga termine ultimazione piano dal 31 dicembre 1987 al 10 dicembre 1988.

SOCIETÀ ITALIANA POLIESTERE S.p.a.:

Intestazione delle agevolazioni alla S.I.P.A. - Società italiana prodotti acrilici S.p.a. per fusione.

LEGLERDENIM S.p.a.:

Intestazione delle agevolazioni alla Leglertex S.p.a. per fusione.

TECNOMAX S.r.l.:

Intestazione delle agevolazioni alla Casco Nobel S.r.l. per fusione.

SOCIETÀ LAMINAZIONE A FREDDO S.p.a. - LAF:

Intestazione delle agevolazioni alla Italsider S.p.a. per conferimento.

TERNI SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITÀ S.p.a. - Stabilimento di Lovere:

Intestazione delle agevolazioni alla società Lovere sidermeccanica S.p.a. per conferimento.

Rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 323 milioni;

lettera *c)*: contributo su prestito obbligazionario di lire 1.077 milioni.

TERNI SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITÀ S.p.a. - Stabilimento di Terni:

Intestazione delle agevolazioni alla società Terni acciai speciali S.p.a. per conferimento.

Rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 35.013 milioni;

lettera *c)*: contributo su prestito obbligazionario di lire 116.688 milioni.

TERNI SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITÀ S.p.a. - Stabilimento di Trieste:

Intestazione delle agevolazioni alla società Attività industriali triestine S.p.a. per conferimento.

Rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 2.746 milioni;

lettera *c)*: contributo su prestito obbligazionario di lire 9.153,5 milioni.

88A4137

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il C.I.P.I., con deliberazione adottata nella seduta del 20 luglio 1988, ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ANTONIO CARRARO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di trattori agricoli multiuso.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Campodarsego (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.273.917.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1988.

ARTURO GALLI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto nel campo dei foulards in poliestere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: San Fermo della Battaglia (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.452.099 000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del prograamma: 15 aprile 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° aprile 1989.

ATS FAAR S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato in una sola macchina atto a determinare le caratteristiche di estrusione e stampaggio dei materiali termoplastici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 245.875.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

BENDINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel settore delle autogru fuoristrada e fuoristrada veloci, dei carrelli elevatori di grande portata per terreni accidentati e per containers.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Crespellano (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 671.780.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 luglio 1988.

CATTABRIGA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianti per la produzione industriale del gelato, modulari containerizzabili e ad elevata automazione ed igienicità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.084.300.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

COLOMBO & CREMONA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato flessibile ed ottimizzato per la produzione in continuo ad alta velocità e con gestione computerizzata di sfogliato di legno per la produzione dei pannelli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988

Luogo di esecuzione: Villasanta (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 373.030.000

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto

Data di inizio del programma: 30 giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 settembre 1988.

DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: macchina innovativa di colata continua per bramme sottili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Buttrio (Udine).

Forma di finanziamento. credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 7.043.850.000

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 maggio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1990.

EFEL S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi dispositivi di avviamento connessi a nuovi processi, nel settore motociclistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato. 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.816.041.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

ENICHEM ANIC S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: polimeri acrilici speciali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: San Donato Milanese (Milano); Porto Torres (Sassari).

Forma di finanziamento. credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5 090 400.000 di cui L. 478.497.000 da imputarsi alla quota nord e L. 4 611.903.000 da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1991

ENICHEM SYNTHESIS S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi stabilizzanti per materie plastiche, ad elevata attività fotostabilizzante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: San Donato Milanese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.887.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

FRANZONI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma. nuovo processo con utilizzazione della tecnologia «open end» per la produzione di cotone «pettinato di qualità fine».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Esine (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.896.055.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

FRATELLI BLOTTO BALDO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di processo per l'automazione ed il controllo in linea dei processi di tintura e di filatura dei pettinati misti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Biella (Vercelli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 350.721.000;

b contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 febbraio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

GOZZINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e sperimentazione dei prototipi di nuove macchine per conceria per la lavorazione del cuoio, equipaggiate con apparecchiature elettroniche a microprocessori e/o di innovazioni tecnologiche di meccanica tradizionale o oleodinamica.

Ammissibilità (ex art 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Santa Croce sull'Arno (Pisa).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.217.755.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1988.

INDUSTRIE PASOTTI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo radiatore in alluminio presso-fuso ad alta resa termica, ad elevato grado di finitura e design e processo innovativo per la sua realizzazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Prevalle/Sabbio Chiese (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.010.229.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo dei tappeti destinati alla spalmatura di griglie per batterie di avviamento e di trazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Merone (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 388.840.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

ISMES S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nel campo dei sistemi di controllo di manufatti di ingegneria civile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Bergamo - Seriate (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.137.941.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

ISTITUTO DE ANGELI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto da usarsi nella terapia medica dell'ulcera peptica e nelle dispepsie erosive dell'apparato digerente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.560.076.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

I.V.R. VALVOLE A SFERA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo nella produzione di valvole a sfera per la regolazione e l'intercettazione dei fluidi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Grignasco (Novara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 406.430.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

L'ELETTROMETALLURGICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di formatura e colata di canne cilindro in ghisa centrifugata ad alta tenuta da inserire in getti di alluminio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Cuorgné (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 469.196.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

METALRECUPERI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di recupero e mobilitazione dei metalli non ferrosi provenienti dalla demolizione di autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: San Martino dell'Argine (Mantova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 315.138.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MORINI FRANCO MOTORI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo motore a scoppio di 50 cc. con elevata riduzione dei consumi e delle emissioni allo scarico mediante alimentazione da un nuovo carburatore governato da centralina elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Casalecchio di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 976.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

NUOVA SICON ELETTRONICA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo dei gruppi elettrici statici di continuità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Villaverla (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 363.636.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al C.I.P.I. l'attuazione di detta condizione.

OTEFAL S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea di ossidazione anodica dell'alluminio con gestione computerizzata nelle lavorazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Grassobbio (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 427.605.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

PEDRINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto: macchina tagliablocchi a controllo elettronico per la preparazione industriale di lastre lapidee a grande superficie.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Carobbio degli Angeli (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.201.086.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1989.

P.I.L. - PLASTICA INDUSTRIALE LUCANIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Innovazione del processo di produzione dei separatori in polietilene impiegati negli accumulatori elettrici al piombo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Tito Scalo (Potenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 344.773.000, da imputarsi alla quota sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

PROTERM S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di cementazione e tempera dell'acciaio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Calderara di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 543.397.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1989.

SANTAROSSA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi componenti tecnici per mobili ed arredamenti e nuovi sistemi produttivi basati sulla nobilitazione di materiali truciolari tramite tecnopolimeri.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Villanova di Prata (Pordenone).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.894.716.000

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 27 giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1988.

SARDAL S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di ossidazione di estrusi di alluminio, automatizzato e gestito da calcolatore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Iglesias (Cagliari).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo. *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 822.457.000, da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

SOMOVA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianti automatici a controllo computerizzato di qualità e flusso per la produzione di microdiffusori monoblocco in plastica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Buccinasco (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 627.767.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

TAI MILANO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove valvole di sicurezza di tecnologia speciale per particolari applicazioni industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 688.242.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

TEKAL TECNOLOGIE ALIMENTARI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto: linea per il confezionamento di prodotti liquidi alimentari caratterizzata da un insieme sincrono multifunzioni e dalla computerizzazione delle movimentazioni e dei controlli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988

Luogo di esecuzione: Paderno Dugnano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 521.744.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 luglio 1988.

UNIZOO S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per l'ottenimento di latte ricostituito destinato all'allevamento zootecnico

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Anzola dell'Emilia (Bologna).

Forma di finanziamento. credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.626.422.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

VICMA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine semoventi per la saldatura manuale, semiautomatica e automatica di tubazioni per oleodotti e gasdotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Leini (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982 n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27.5% dei costi ammessi, pari a L. 686.475.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27.5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

VIRO INNOCENTI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove serrature e casseforti a sistema elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Zola Predosa (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22.5% dei costi ammessi, pari a L. 986.393.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22.5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Inoltre, il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 22 marzo 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Fiat Trattori S.p.a., concernente: studio progettazione e preindustrializzazione di sistemi innovativi a processo e prodotto nelle macro componenti per industrie del settore macchine trattrici.

Modifiche da apportare:

importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.669.400.000;

intestazione del programma alla società Fiatgeotech S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Industria chimica Del Ticino S.p.a., concernente: processo per la produzione di nuovi alchilditiocarbammati per l'impiego come additivi per polimeri ed altri usi speciali.

Modifica da apportare:

intestazione del programma alla società Pennwalt Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Industria chimica Del Ticino S.p.a., concernente: nuovo progetto per la produzione di sali organici di colina quali prodotti ad attività farmacologica da ossido di etilene, trimetilammina e il corrispondente acido organico.

Modifica da apportare:

intestazione del programma alla società Pennwalt Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Motomorini fabbrica italiana motocicli S.p.a., concernente: realizzazione di unità motrice a quattro tempi integrata con la struttura portante del motociclo, caratterizzata da elevate prestazioni specifiche con riduzione delle emissioni di gas nocivi, sonore, dei consumi specifici, della manutenzione.

Modifica da apportare:

data prevista per per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine fonderie Carcano S.p.a., concernente: applicazione di controlli e logica programmata su macchina continua per carta con innovazioni tecnologiche nelle sezioni «formazione» e «disidratazione».

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Tampella Carcano S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Baruffaldi frizioni S.p.a., concernente: nuova gamma di frizioni per impiego su autovetture, veicoli industriali e macchine trattrici; nuova gamma di torrette comandate elettronicamente per torni a controllo numerico.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Baruffaldi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985 e modificata il 15 aprile 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem S.p.a., concernente: nuovi processi per la realizzazione di monocristalli di arseniuro di gallio.

Modifica da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem Tecnoresine S.p.a., concernente: innovazioni di processo per tecnopolimeri.

Modifica da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sarcmi S.p.a., concernente: macchina imbottigliatrice completamente automatizzata, in grado di riconfigurarsi automaticamente al variare del contenitore e del prodotto da trattare.

Modifica da apportare:

importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.201.402.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Trucco S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto concernente la realizzazione di una nuova gamma di sistemi elettronici per la telecomunicazione ad uso privato e ferroviario.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: F. Trucco & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Zanussi elettromeccanica S.p.a., concernente: automazione industriale e sistemi di controllo del processo: motori.

Modifica da apportare:
intestazione del programma alla società Sole S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Zanussi elettromeccanica S.p.a., concernente: automazione industriale e sistemi di controllo del processo: elettropompe.

Modifica da apportare:
intestazione del programma alla società Sole S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Fister S.p.a., concernente: nuova generazione di tergicristalli a braccio unico con geometria variabile ed a programma intelligente.

Modifica da apportare:
luogo di esecuzione: Pianezza (Torino).

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine meccaniche Toschi S.p.a., concernente: innovazione di processo, impianto modulare preassemblabile per piccole potenzialità di produzione di carta ovattata.

Modifica da apportare:
luogo di esecuzione: Marlia (Lucca).

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Silvani antincendi S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nel campo dei sistemi antincendio di tipo chimico, aeronautico ed elettronico.

Modifica da apportare:
data prevista le la conclusione del programma: 31 gennaio 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 marzo 1987 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SGS Thomson Microelectronics S.p.a., concernente: innovazione nei prodotti e nei processi per semiconduttori ad altissima integrazione in tecnologie digitali ed analogico-digitali.

Modifica da apportare:
luogo di esecuzione: Catania.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 19.462.257.000 di cui L. 18.173.607.000 da imputarsi alla quota nord e L.1.288.650.000 da imputarsi alla quota sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma della'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi di cui il 6,6% da imputarsi alla quota sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aprilia S.p.a., concernente: sviluppo di una nuova gamma di motocicli aventi innovazioni strutturali sui telai e sui motori a due tempi per l'ottenimento di valori di coppia elevati a bassi regimi.

Modifica da apportare:
è confermata l'intestazione del programma alla società Aprilia S.p.a. dopo l'incorporazione per fusione con la società Aprilia Uno S.p.a. A seguito di ciò deve ritenersi soddisfatta la condizione relativa all'aumento del capitale sociale posta dal CIPI all'atto della propria deliberazione.

88A4138

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189